



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **132**

Oggetto: Nuova sede farmaceutica – individuazione dei locali.

Anno duemiladodici, mese di *settembre*

Giorno *cinque* si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO – Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

Valter SORIA

P
P
A
P
P
P
A
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ***CORRADO PAROLA***

OGGETTO: Nuova sede farmaceutica –individuazione dei locali

Il Sindaco relaziona che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2011 e delibera di Giunta Comunale n°36 del 14.03.12, è stato richiesto alla Regione Piemonte, la revisione della pianta organica delle farmacie di Piosasco (ai sensi della L.475/68 e L.362/91), individuando altresì due nuove zonizzazioni delle sedi farmaceutiche;
- con D.G.R. n. 28 – 3629 del 28 .03.2012 pubblicata sul B.U.R. n° 14 dello 05/04/2012 è stata approvata la revisione della Pianta organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Torino- Biennio 2011-2012 – Integrazione della D.G.R. 18-3449 del 21.02.2012, da cui risulta l'assegnazione di due sedi farmaceutiche di nuova istituzione al Comune di Piosasco;
- con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23.06.2011 e delibera di Giunta Comunale n°36 del 14.03.12, il Comune ha già esercitato il diritto di prelazione su una delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art.9 della L.475/68;

Richiamato l'art.9 della L.475/68 il quale testualmente recita:

"La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Ritenuto di individuare i locali dove ubicare la nuova sede farmaceutica al fine di richiedere all'ASL di competenza il relativo parere preventivo ;

Considerato che:

- il Comune di Piosasco con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 24.05.2012 ha approvato la convenzione con il comune di Venaria reale per la gestione della farmacia comunale del Comune di Piosasco, attraverso l'azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale.
- Il Comune di Venaria Reale con deliberazione del Consiglio Comunale n° 77 del 12.06.2012 ha approvato la convenzione con il comune di Piosasco per la gestione della farmacia comunale, attraverso l'azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale.
- L'azienda speciale multiservizi con nota del 4 settembre 2012 ns. prot.15110 ha proposto i locali dove ubicare la futura farmacia comunale individuandoli all'interno della zona n° 4 e precisamente in Via Magenta n° 12/14 (Allegato A1);



- I locali proposti dalla agenzia speciale multiservizi situati nella zona 4 e precisamente in via Magenta 12/14 distano più di duecento metri dagli esercizi farmaceutici più vicini – 'allegata planimetria;(allegato B 2)

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. Di individuare, per la nuova sede farmaceutica assegnata al Comune di Piosasco di cui alla D.G.R. n.28-3629 del 28.03.2012 pubblicata sul B.U.R. n. 14 dello 05/04/12, i locali siti in Via Magenta n°12/14 – meglio come illustrati nell'allegata planimetria; (Alleg.B2)
2. Di confermare che l'individuazione della sede di cui al precedente punto 1 dista oltre 200 metri dagli esercizi farmaceutici più vicini;
3. Di confermare altresì , così come già stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2011 e delibera di Giunta Comunale n°36 del 14.03.12, l'esercizio, ai sensi dell'art. 9 della L. 475/68, il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica di nuova istituzione risultante dalla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Piosasco, così come approvata dalla Regione Piemonte.
4. Di dare atto che la gestione della nuova sede farmaceutica avverrà tramite convenzionamento con il Comune di Venaria Reale attraverso l'agenzia speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale, come approvato dalle sopraccitate delibere di Consiglio Comunale;
5. Di dare comunicazione del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e all'Assessorato regionale alla Sanità – Settore assistenza farmaceutica.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DELIBERA

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore , in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art 125. del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Infine a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, D. lgs n.267/2000 al fine di dare immediata operatività all'atto.

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


IL PROPONENTE
Il Sindaco
Roberta Avola Faraci





A1
Allegato alla Delib. EC n. 138
del 5-9-2012 1/11

Citta' di Piossasco



Prot. N. 0015110/12 del 04/09/2012
Entrata
ATTIVITA' ECONOMICHE

Venaria Reale, li 04 settembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Prot. n. 1345 /s

Spett.le
Comune di Piossasco
Ufficio Attività Economiche e
Polizia Amministrativa
P.zza Tenente Nicola, 4
10045 - Piossasco (TO)

Trasmissione via e-mail a:
azzarello@comune.piossasco.to.it;

Alla c.a. Responsabile
Sig.ra Anna Azzarello

Oggetto: Sede farmaceutica comunale: comunicazione disponibilità locali.

Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 c. 2 dell'atto di convenzione stipulato in data 20/07/2012, la scrivente Azienda ha provveduto ad individuare i locali, ubicati nella zona farmaceutica di spettanza del Comune di Piossasco, in cui collocare la farmacia comunale di prossima apertura.

Tali locali sono situati in Via Magenta n. 12/14 e sono già in possesso della scrivente Azienda, come si evince dal contratto di locazione in allegato.

Per ogni eventuale adempimento, si compie altresì una planimetria quotata.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
dott. Mario Corrado



Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Venaria Reale
Viale Buridani, 56
10078 Venaria Reale (TO) - Italia

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
C.F./P.Iva 07019840011 N. REA 0507926
tel.: +39 011495850 - fax: +39 011496792
www.asmvnaria.it - Info@asmvnaria.it

Allegato alla delib. ^{At} GC

132



del 5-9-2012 ^{2/11}



IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parodi

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Il Sig. Camerlengo Pietro nato a Altavilla Irpina (AV) il 27/04/1929 residente in Torino, Strada Val S. Martino Sup. C.F. CMRPTR29D27A228H di seguito denominato "parte locatrice" ed l'Azienda Speciale Multiservizi, corrente in Venaria Reale (TO), Viale P.E. Buridani n. 56, p.iva 07019840011 nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Mario Corrado, nato a Cosenza il 12/09/1959, C.F. CRRMRA59P12D086E, per la carica ivi domiciliato, denominato per brevità Conduttore, che accetta l'unità immobiliare sita in Piossasco (TO) Via Magenta n. 12 composta da negozio al piano terra con consistenza di mq. 44 al N.C.E.U foglio 25 particella 106 sub. 2 cat. C1 classe 3, rendita catastale €. 1.274,82 e l'unità immobiliare sita in Piossasco (TO) Via Magenta n. 14 composta da negozio al piano terra con consistenza di mq. 37 al N.C.E.U foglio 25 particella 106 sub. 3 cat. C1 classe 3, rendita catastale €. 1.072,01.



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

- 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l'immobile sito in Via Magenta n. ^{12/}14 – PIOSSASCO (TO) adibito ad uso negozio commerciale situato al piano terreno identificato al N.C.E.U foglio 25 particella 106 sub. 2 cat. C1 classe 3, rendita catastale €. 1.274,82 e al N.C.E.U. al foglio 25 particella 106 sub. 3 cat. C1 classe 3, rendita catastale €. 1.072,01.
- 2) La parte conduttrice utilizzerà l'immobile oggetto della locazione per la propria attività di farmacia. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice. Ai fini di quanto previsto dall' articolo 34 della L. 392/1978, la parte conduttrice dichiara che l'attività esercitata nei locali oggetto della presente locazione comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori.

Allegato alla delib. 66 del 5-9-2012 n. 138

SEGRETARIO GENERALE

Corrado Parodi



3) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a

terzi l'immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi

di cui all'art. 36 L. 392/78. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di

diritto del contratto.

4) La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal 01/04/2012 e termine al

31/03/2018. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi

dell'art. 27, 7° comma L. 392/78, con preavviso di mesi sei, da

formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di

mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dodici mesi prima della scadenza, la

locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i

locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona

da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o

ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto

previsto nell'art. 15 (quindici) - dovrà pagare alla parte locatrice un'indennità per

l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del

presente contratto. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere

giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

5) Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi € 7.200,00

(euro settemiladuecento/00) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €

600,00 (€euro seicento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico sul

conto corrente bancario della parte locatrice identificato con IBAN

IT 60 J 030 69 010 33 100000 1039 00 Le parti concordano

che il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta

scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere

dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella

massima consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato

annualmente, in base alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente.

Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di

accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce,

gas, nonché le spese condominiali ordinarie; quest'ultime dovranno essere pagate

direttamente dalla parte conduttrice all'amministrazione del condominio che è

abilitata a rilasciare le relative quietanze. In ogni caso tutte le somme che la parte

locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi

detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate entro e non oltre il 5° giorno dal

ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno

interessi moratori nella misura indicata nell'art. 15 (quindici) del presente contratto.

L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di

lei, con le conseguenze previste al citato art. 15 (quindici).

6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od

eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e

separato esercizio delle sue ragioni.

7) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili

pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato

pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte

locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

8) La parte conduttrice si obbliga, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad

eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie, ad eccezione di quelle

AV) Allegato alla delib. GC

del

5 9 2012 SLU

132
IL SEGRETARIO GENERALE
Corredo, Paola



inerenti le parti comuni dell'edificio che faranno capo alla parte locatrice. Sono

altresi a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed

eventuale potenziamento delle utenze.

Le spese di manutenzione straordinaria sono interamente a carico della parte

locatrice.

La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per

giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. Nei casi

previsti dagli artt. 1583 e 1584 Cod. Civ. la parte conduttrice non avrà diritto a

pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni

necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa

locata.

9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo.

Le parti convengono che il presente contratto si risolverà ipso jure, senza bisogno

di comunicazione preventiva, in caso di difetto, diniego o revoca di concessioni, di

autorizzazioni o licenze amministrative utili all'esercizio dell'attività di farmacia,

senza che l'altra parte possa avanzare pretese risarcitorie.

La parte locatrice si impegna a presentare tutta la documentazione necessaria per

ottenere il rilascio del certificato di agibilità dei locali e, nell'ipotesi in cui l'Autorità

Comunale dovesse, per qualunque titolo o motivo, negare il suddetto certificato o

qualsiasi permesso necessario a consentire l'uso dell'immobile in oggetti per la

destinazione prevista dal precedente punto 2) le parti sin da ora espressamente

pattuiscono che il presente contratto sarà da considerarsi consensualmente risolto,

rinunciando reciprocamente a richiedere indennizzi o risarcimenti danni.

10) La parte locatrice autorizza sin d'ora la parte conduttrice, ad eseguire, sua cura

e spese nell'immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le



Allegato alla delib. ⁸¹⁾ GC n. 138
del 5.9.2012 5/11

SECRETARIO GENERALE
Corrado Parola



prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le
migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta
altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni,
allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi
per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si
verifichi, acquisite all'immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la
parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o
risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o
addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata. La parte
locatrice rinuncia sin d'ora al diritto di ottenere la messa in pristino dello stato dei
locali concessi in locazione al termine della locazione.

11) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere
a conoscenza del regolamento condominiale dello stabile ove ubicato l'immobile
oggetto della locazione impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni dello
stesso. La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far
ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso.

12) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni
responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero
derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne
che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

13) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse
vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo
avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del
contratto e del risarcimento dei danni.

14) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto s'intenderà



Allegato alla delib. GC n. 132

del 5.9.2017 IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado Parola



ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.

15) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002.


16) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati saranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

17) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio presso l'indirizzo della sede legale risultante dal Registro delle Imprese.

18) L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

19) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.



IL SEGRETARIO GENERALE DI PIOSA
Corrado Parola 

20) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.


21) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto, quello ove ubicato l'immobile concesso in locazione.

22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

23) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

24) A garanzia delle obbligazioni assunte, il conduttore versa un deposito cauzionale di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), pari a n. 2 mensilità, non imputabile in conto pigioni.

Il deposito cauzionale sarà restituito fruttifero di interessi al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni



Allegato alla delib. GC n. 132
del 59/2017 g/lu

obbligazione contrattuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola




Il conduttore dà atto con la firma del presente contratto che il locatore ha consegnato a norma di legge l'attestato di certificazione energetica dei locali oggetto della presente locazione portante il numero del

Redatto, confermato e sottoscritto in PIOVASCO il 10/04/12

FIRMATO Corrado Parola :

FIRMATO Azienda Speciale Trasporti :




Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli articoli del presente contratto di cui ai punti 6), 7), 8), 9) 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),

FIRMATO Corrado Parola :

FIRMATO Azienda Speciale Trasporti :



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Torino
Ufficio Provinciale di Torino
Reg. N. 12 APR N. 9251
SERIE 3 € 153,30
€ 153,30 manutenzione 30/04



del 5/9/1912 10/11

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

MODULARIO 5
7. - C. 4. - T. - 23




8330
MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire 20



Planimetria dell'immobile situato nel Comune di PIOSSASCO Via Magenta
Ditta PRODO GIUSEPPE nato a Torino il 19-3-1938 - MAGNI STEFANIA in COHMURO nato a Lecco il 7-11-1938
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Torino



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	7 9 DIC 1967
PROT. N°	5997

Compilata dal **GEOMETRA**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
RIDO ABBEHR
Iscritto all'Albo dei Geometri
della Provincia di Torino
DATA 27.11.1967
Firma: *P. M. H. H.*



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/02/2012 - Comune di PIOSSASCO (G691) - Foglio: 25 - Particella: 106
VIA MAGENTA n. 14 piano: T;

10 metri

10 metri

Allegato alla delib. 61 61 132
del 59 2012 u/l

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Data presentazione: 09/12/1967 - Data: 03/02/2012 - n. T98549 - Richiedente: CLVNRC75L10G674K

MODULANDO 6
T. Cal. 3. T. - 316



8330

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Lire 20


NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1954, N. 411)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di PIOSSASCO Via Magenta

Ditta EROLDO GIULIARDI nato a Torino il 19-3-1888 - FRANCESCO STEFANO in CAPRIANO nato a Genova il 7-11-1928

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Torino




oglio: 25 - Particella: 106 - Subalterno: 2 >

UNITA' IMMOBILIARI UBICATE NEL COMUNE DI PIOSSASSCO (TO)
 Via Magenta 12/14 - N.C.E.U. Fg. 25, P.lia 106, Sub. 2 e 3



IL SEGRETARIO GENERALE
 Corrado Parola

B2
 Allegato alla delib. GC 132
 del 5.9.2012 1/1



PIANTA STATO DI FATTO PIANO TERRA
 SCALA UNOCINQUANTA

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile del servizio _____

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI**



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 7 SET. 2012

Piovascico, li 6 SET. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 7 SET. 2012 Prot. n. _____

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

Piovascico, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18 SET. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascico, li 18 SET. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**